

SCHEMA DI ACCORDO

QUADRO

Per il servizio di Manutenzione telai Mercedes e Mitsubishi Fuso
P.A. 506/ACU/2023

Lotto n_____

CIG:_____

CUI: S07494740637202100-43

Aggiudicataria_____

% di ribasso offerto su listino prezzi ricambi Mercedes Mitsubishi e Fuso_____

% di ribasso offerto su costo manodopera _____

INDICE

SCHEMA ACCORDO QUADRO.....	3
ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI	3
ARTICOLO 2 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO	4
ARTICOLO 3 -OBBLIGHI APPALTATORE	4
ARTICOLO 4 – P.UNITARI – IMP. ACC. QUADRO –DURATA- REV. PREZZI....	6
ARTICOLO 5 - DIREZIONE ESECUZIONE CONTRATTO.....	9
ARTICOLO 6 – COLLAUDO – VERIFICA DI CONFOR. DEGLI AUTOMEZZI. 10	
ARTICOLO 7 – GARANZIA DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE	11
ARTICOLO 8– CONTABILITA' E TERMINI DI PAGAMENTO	11
ARTICOLO 9 - PENALI	12
ARTICOLO 10- RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO	13
ARTICOLO 12 - RECESSO.....	15
ARTICOLO 13 - GARANZIA DEFINITIVA	15
ARTICOLO 14 – ASSICURAZIONI A CARICO DELL'APPALTATORE.....	15
ARTICOLO 15 – ADEMPIMENTI RETRIBUTIVI - CONTRIBUTIVI.....	16
ARTICOLO 16 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO.....	17
ARTICOLO 17 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.....	17
ARTICOLO 18 - SUBAPPALTO.....	18
ARTICOLO 19 - SICUREZZA SUL LAVORO.....	19
ARTICOLO 20 - ESECUZIONE IN DANNO	20
ARTICOLO 21 - SPESE CONTRATTUALI	20
ARTICOLO 22 – PROT. DI LEGALITÀ – CODICE ETICO E DI COMP.....	<u>21</u>
ARTICOLO 23 - FORO COMPETENTE.....	23
ARTICOLO 24 - DOCUMENTI CONTRATTO DI APPALTO	23
ARTICOLO 25 - DISPOSIZIONI FINALI	23

SCHEMA ACCORDO QUADRO

TRA

ASIA Napoli S.p.A. (Codice Fiscale e Partita Iva 07494740637) con sede in Napoli, alla Via Ponte dei Francesi n. 37/D, in persona dell'Amministratore Unico, nato a _____ in data _____ (di seguito denominata anche "Stazione Appaltante")

E

_____ (di seguito denominato "Appaltatore")

Congiuntamente definite "Parti".

PREMESSO

- 1) che ASIA Napoli S.p.A., in esecuzione della Determina a contrarre n. _____ del _____ 2023 dell'Amministratore unico, ha indetto la procedura aperta n. **506/ACU/2023**, suddivisa in sei lotti, finalizzata alla conclusione di altrettanti accordi quadro ciascuno con un unico operatore economico per l'affidamento del servizio di manutenzione e telai MERCEDES E MITSUBISHI FUSO degli automezzi elencati nell'elenco automezzi per la durata di 24 mesi;
- 2) che all'esito delle operazioni di gara, dopo aver completate con esito positivo le verifiche di legge, con determina n. _____ del _____ dell'Amministratore Unico è stata disposta l'aggiudicazione del lotto n. _____ in favore del _____;
- 3) che all'esito delle operazioni di gara, il RUP ha proceduto alla verifica, in capo all'aggiudicatario, sia del possesso dei requisiti speciale per il tramite del sistema FVOE sia del possesso dei requisiti generali e speciali;
- 4) che la Stazione Appaltante ha provveduto ad inviare le comunicazioni di cui all'art. 76 comma 5 del D. Lgs n. 50/2016;
- 5) che in funzione della sottoscrizione dell'accordo quadro, l'Appaltatore ha presentato entro il termine previsto nei documenti di gara:
 - la cauzione definitiva a garanzia delle prestazioni dedotte in contratto;
 - Le polizze RCT e RCO.

Tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue

ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI

I termini riportati nel Contratto con la lettera maiuscola avranno il significato di seguito indicato:

- per **Appaltatore** si intende xxxxx;
- per **Stazione Appaltante/ASIA** si intende ASIA Napoli S.p.A. come in epigrafe identificata;
- per **Capitolato Speciale di appalto** si intende il Capitolato speciale di appalto accettato in sede di gara;
- per **Accordo Quadro** si intende l'accordo quadro, comprensivo di tutti i suoi allegati e documenti richiamati, concluso tra ASIA Napoli S.p.A. e l'Appaltatore avente lo scopo di definire le clausole relative ai singoli ordinativi di fornitura che saranno emessi in esecuzione dell'accordo quadro;
- per **Ordinativo/richiesta di lavorazione** si intende la richiesta di lavorazione emessa dal Servizio Manutenzione mediante il software di gestione centralizzato utilizzato dalla Stazione Appaltante ed in uso al PC in dotazione all'Appaltatore o a mezzo posta elettronica/fax, solo in caso di comprovato

malfunzionamento del software o della connessione remota. L'ordinativo viene emesso in conformità a quanto previsto dal Capitolato Speciale di appalto;

- per **Responsabile del Procedimento** si intende l'ing. Poalo Stanganelli, Direttore Tecnico di ASIA;
- per **Direttore dell'Esecuzione del Contratto** si intende l'ing. Francesco Anzecchino Responsabile del Servizio Manutenzione Automezzi ASIA;
- per **Parti** si intendono la Stazione Appaltante e l'Appaltatore.

ARTICOLO 2 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

2.1 L'Accordo Quadro disciplina le condizioni generali, comprese le principali modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli ordinativi/ricieste di lavorazioni per l'espletamento degli interventi di manutenzione telai **MERCEDES E MITSUBISHI FUSO** comprese le eventuali installazioni dei ricambi, meglio dettagliati nel Capitolato Speciale di Appalto, parte integrante del presente Accordo Quadro, al quale l'Appaltatore si deve attenere nell'esecuzione del servizio.

2.2 La stipula del presente Accordo Quadro non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante all'emissione degli ordinativi/ricieste di lavorazione, ma fa unicamente sorgere l'obbligo, in capo all'Appaltatore, di dare esecuzione ai predetti ordinativi nei termini di seguito specificati e comunque in conformità a quanto previsto nel Capitolato Speciale di appalto.

2.3 Qualora la Stazione Appaltante dovesse acquisire automezzi con attrezzature diverse da quelle indicate, sarà obbligo dell'Appaltatore provvedere alla manutenzione e all'approvvigionamento dei relativi ricambi.

ARTICOLO 3 -OBBLIGHI APPALTATORE

3.1 L'Appaltatore si obbliga:

- a) ad eseguire i servizi di manutenzione, oggetto dei singoli ordinativi/ricieste di lavorazioni nel rispetto delle modalità, delle condizioni e dei tempi riportati nel Capitolato speciale di appalto, le cui condizioni si intendono riportate nel presente accordo seppur non materialmente trascritte;
- b) ad utilizzare, per la manutenzione degli automezzi, ricambi nuovi, originali della casa costruttrice **MERCEDES E MITSUBISHI FUSO** o equivalenti sempre di primaria importanza, purché aventi identiche caratteristiche tecniche e tecnologiche degli originali e siano certificati. In ogni caso, lo sconto da applicarsi sarà quello fissato nel modello "Offerta Economica" rapportato al relativo listino prezzi vigente al momento dello svolgimento del servizio, già ribassato del 10%. Nel caso in cui vadano sostituiti particolari ricambi non presenti nei listini, la Stazione Appaltante si riserva di verificare se i prezzi dei suddetti siano conformi a quelli di mercato e di autorizzare la spesa. Le parti sostituite dovranno essere rese disponibili per eventuali controlli, sino al collaudo della riparazione e restituite alla Stazione Appaltante;
- c) ad assicurare una disponibilità media mensile di automezzi non inferiore al 80% di quelli riportati nell'Elenco Automezzi, come meglio dettagliato al punto 7 del Capitolato Speciale di appalto;
- d) ad assicurare una disponibilità media giornaliera di automezzi non inferiore al 75%, di quelli riportati nell'Elenco Automezzi, come meglio dettagliato al punto 7 del Capitolato Speciale di appalto;
- e) ad eseguire gli interventi di manutenzione nel termine essenziale indicato nel preventivo lavori ovvero, in alternativa, nella scheda tecnica di lavoro (es. per gli interventi standard), entrambi approvati dal Servizio di Manutenzione della Stazione Appaltante;

- f) nel caso di interventi standard, a caricare sul software di gestione in uso all'Appaltatore, il consuntivo come indicato nel Capitolato Speciale di appalto entro 2 giorni dalla conclusione dell'intervento di manutenzione;
- g) a comunicare alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto, il nominativo del Responsabile Tecnico e/o Capo Officina, a cui compete il ruolo di referente nei rapporti con il Direttore dell'Esecuzione del Contratto e con il Servizio Manutenzione di ASIA per l'organizzazione e l'esecuzione del servizio;
- h) a segnalare tempestivamente e, comunque, entro i successivi due turni di lavoro, al Direttore dell'Esecuzione del Contratto e al Servizio Manutenzione di ASIA, a mezzo e-mail all'indirizzo: serv.manutenz.acc@asianapoli.it, ogni circostanza, imprevisto o quant'altro possa pregiudicare il regolare svolgimento del servizio di manutenzione;
- i) a provvedere, a propria cura e spese, allo smaltimento finale dei ricambi e dei lubrificanti;
- l) a provvedere al recupero di qualsiasi rifiuto eventualmente caduto e ad approntare ogni misura necessaria per mitigare l'eventuale perdita di rifiuti liquidi, durante il trasporto degli automezzi;
- m) ad avvalersi di personale qualificato nonché a munirsi di tutti i mezzi, le attrezzature, gli impianti e i materiali necessari all'espletamento delle prestazioni contrattuali;
- n) ad utilizzare mezzi, attrezzature, impianti e materiali conformi alla normativa vigente e muniti di tutte le autorizzazioni e/o abilitazione eventualmente occorrenti;
- o) ad applicare, per tutta la durata dell'Accordo Quadro, i ribassi offerti in sede di offerta;
- p) a fornire le credenziali di accesso ai listini prezzi ufficiali dei ricambi Mercedes e Mitsubishi Fuso ovvero accesso ai listini dei marchi equivalenti all'atto dell'avvio del servizio di manutenzione, e tempari, e tutti i successivi, eventuali, aggiornamenti che dovessero intervenire dopo la consegna del primo listino e durante tutto il periodo di vigenza dell'appalto.
- Pertanto si specifica che l'accesso ai listini ed ai tempari deve essere assicurato alla Stazione Appaltante senza l'addebito di alcun onere aggiuntivo in quanto i ribassi offerti devono intendersi omnicomprensivi e, pertanto, le spese relative all'acquisto dell'abbonamento di accesso a detti siti e i relativi account sono a carico dell'aggiudicatario;
- q) ad eseguire, ove possibile, l'intervento manutentivo presso la struttura della Stazione Appaltante, dove è rimessato l'automezzo;
- r) ad assumersi ogni responsabilità (anche derivante da multe per infrazioni al Codice della Strada e per i mancati pagamenti dei pedaggi autostradali), manlevando la Stazione Appaltante, dal momento della presa in carico dell'automezzo, risultante dall'apposito modulo "verbale di affido e trasporto oggetto di manutenzione" di cui al paragrafo 5.3 del Capitolato Speciale di appalto, fino all'atto della relativa riconsegna al Servizio di Manutenzione;
- s) a fornire, su richiesta del Servizio Manutenzione, il personale occorrente per le operazioni di collaudo.
- t) a garantire il pieno rispetto delle norme riguardanti lo smaltimento dei rifiuti prodotti nel corso dell'attività di manutenzione e riparazione degli automezzi oggetto del presente affidamento, nel rispetto della normativa vigente. Lo smaltimento degli olii esausti, dei pezzi sostituiti in materiale ferroso e non, delle batterie esauste, dei rifiuti speciali e di tutto il materiale potenzialmente inquinante dovrà essere effettuato a norma del Codice dell'Ambiente (Decreto legislativo 3 aprile del 2006 n. 152 e smi);
- u) ad attenersi ad ogni altra previsione e/o obbligo previsto nel Capitolato Speciale di appalto;

v) a comunicare tempestivamente e comunque entro 7 giorni, alla Stazione Appaltante, ogni modifica/cambiamento dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del D. Lgs n. 50/2016 che dovesse intervenire in corso di contratto, onde consentire alla medesima Stazione Appaltante di poter eseguire le verifiche di legge.

Obblighi dell'appaltatore in materia di personale

- a) a trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio del servizio, l'elenco di tutte le risorse impiegate nell'appalto (con indicazione di nome, cognome, n. matricole, data di nascita, data di assunzione, livello di inquadramento) nonché a comunicare preventivamente alla Stazione Appaltante ogni eventuale variazione del predetto personale;
- b) a trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio del servizio, copie degli attestati di avvenuta formazione di tutte le risorse impiegate nell'appalto e a trasmettere gli eventuali aggiornamenti degli stessi nel corso della durata del contratto;
- c) a presentare dichiarazione sostitutiva del medico competente attestante l'avvenuto assolvimento degli obblighi di sorveglianza sanitaria nei confronti dei singoli addetti nell'appalto nel corso della durata del contratto;
- d) a provvedere al regolare ed effettivo adempimento a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione, sicurezza ed infortunistica, assumendo a proprio carico ogni relativo onere;
- e) a fornire, per ciascun lavoratore impegnato nell'esecuzione del servizio, gli estremi della comunicazione telematica obbligatoria effettuata ai sensi del Decreto Interministeriale del 30 ottobre 2007 (Modello UNILAV) o eventuale documentazione sostitutiva e trasmettere ogni eventuale aggiornamento. Tale adempimento va assolto con cadenza annuale;
- f) a manlevare, anche giudizialmente, la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità derivante da azioni proposte direttamente nei confronti della stessa da parte di dipendenti dell'Appaltatore ai sensi dell'art. 1676 c.c. ovvero ai sensi dell'art. 29, comma 2, del D. Lgs n. 276/2003;
- g) a presentare al Direttore dell'Esecuzione del Contratto, entro il giorno 10 di ciascun mese, una propria autodichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, attestante l'avvenuto pagamento degli ultimi stipendi ai lavoratori impiegati nell'appalto. La Stazione Appaltante si riserva di chiedere la documentazione attestante il predetto pagamento (es. quietanze dei lavoratori).

ARTICOLO 4 – PREZZI UNITARI - IMPORTO ACCORDO QUADRO –DURATA- REVISIONE PREZZI

4.1 Prezzi unitari

La Stazione Appaltante all'Appaltatore corrisponde:

a) per i ricambi:

- i prezzi unitari riportati sul listino ricambi ufficiali MERCEDES E MITSUBISHI FUSO o equivalente funzionali all'esecuzione del servizio di manutenzioni vigenti, all'avvio del servizio, già scontati del 10% al netto del ribasso offerto in gara pari al ___%;

b) per la manodopera del servizio di manutenzione:

- i prezzi unitari (costo orario), al netto del ribasso del _____ % di seguito riportati:

Tipologia dell'intervento	Prezzo unitario del servizio posto a base di gara
Intervento c/officina aggiudicataria	€ 31,50/h/addetto

Interventi programmati c/o Strutture A.S.I.A. mediante furgone omologato officina mobile	€ 33,00/h/addetto
Interventi spot c/o Strutture A.S.I.A. o su strada, mediante furgone omologato officina mobile	€ 37,00/h/addetto

Nel caso di prezzi non previsti nei listini ufficiali la Stazione Appaltante si riserva di verificare se i prezzi di tali ricambi siano conformi a quelli di mercato. I prezzi unitari, di cui sopra, devono intendersi comprensivi di ogni onere necessario per la regolare esecuzione del servizio ivi compresi i costi per la sicurezza e per la manodopera sostenuti dall'Appaltatore.

Il presente accordo quadro viene stipulato a misura, nel senso che il corrispettivo da riconoscere all'Appaltatore, con cadenza mensile, è dato dal prodotto dei prezzi unitari di ciascuna prestazione eseguita per il numero delle prestazioni svolte nel mese di interesse.

L'Appaltatore dichiara di aver valutato tutti gli oneri a suo carico necessari per garantire ed assicurare il servizio richiesto, per tutto il periodo contrattuale, senza richiedere oneri aggiuntivi.

4.2 Importo dell'appalto

In esecuzione del presente accordo quadro, della durata di 24 mesi, potranno essere emessi ordinativi/ricieste di lavorazione per un valore presunto complessivo di Euro XXXX,00 (lotto XXX) oltre IVA al netto degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di Euro 10.860,50.

4.3 Durata

Il presente Accordo Quadro ha una durata di 24 mesi decorrenti dalla data della relativa stipula ovvero la minore durata determinata dall'esaurimento del valore massimo complessivo sopraindicato ovvero la minore durata determinata dall'esaurimento del valore massimo complessivo sopraindicato. Per durata dell'Accordo Quadro si intende il termine entro il quale la Stazione Appaltante può emettere gli ordinativi/ricieste di lavorazione nei confronti dell'Appaltato. Anche in seguito alla sua scadenza, l'accordo quadro resta comunque valido, efficace e vincolante per la regolamentazione degli ordinativi/ricieste di lavorazione.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di dare avvio al servizio anche nelle more della stipula del contratto ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D. Lgs n. 50/2016.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice. In tal caso, il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante e comunque non oltre 6 mesi.

Tale opzione di proroga tecnica, oltre IVA deve essere esercitata mediante comunicazione scritta, da trasmettere a mezzo pec all'impresa aggiudicataria entro 10 giorni dalla pubblicazione sulla GUEE del bando avente ad oggetto la nuova gara.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D. Lgs. 50/2016, può imporre all'impresa aggiudicataria l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. L'impresa aggiudicataria non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

5.3 L'Appaltatore (allo scadere dei 24 mesi di durata del contratto o dell'eventuale proroga tecnica, etc.), comunica al Direttore dell'Esecuzione del Contratto l'intervenuta ultimazione delle prestazioni onde consentire a quest'ultimo di eseguire i necessari accertamenti in contraddittorio e di elaborare il certificato di ultimazione delle prestazioni, da inviare al RUP, che ne rilascia copia conforme all'Appaltatore.

[OVE RICORRA L'EVENTUALITA'] La Stazione Appaltante si riserva di richiedere all'aggiudicatario del singolo lotto, nei limiti di capienza del presente accordo quadro, di eseguire interventi di manutenzione su automezzi di pertinenza di un altro lotto agli stessi patti e condizioni del lotto aggiudicato.

4.4 Revisione prezzi

Il contratto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice in attuazione della clausola di revisione prezzi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1, lett. a), del D. L. n. 4/2022, così come convertito con modificazioni dalla Legge n. 25/2022.

Nel caso in cui durante l'esecuzione delle prestazioni e per effetto di circostanze straordinarie ed imprevedibili, si siano verificati aumenti o diminuzioni dei costi necessari a svolgere le prestazioni che abbiano determinato un aumento o una diminuzione, in misura non inferiore al 10,00%, dei prezzi unitari di aggiudicazione risultanti dall'applicazione del ribasso percentuale offerto dall'impresa aggiudicataria, tale da alterare significativamente l'originario equilibrio contrattuale, l'operatore economico ha facoltà di richiedere, una revisione dei predetti prezzi unitari.

La verifica, finalizzata all'eventuale modifica dei prezzi, sarà effettuata con specifica istruttoria, sulla base di idonea e dettagliata documentazione che dovrà essere fornita dagli esecutori delle prestazioni. La stessa farà riferimento, ove presenti, ai costi standard definiti per le prestazioni oggetto dell'appalto conformemente al disposto dell'art. 106, comma 1, del D. Lgs. 50/2016. La eventuale revisione dei prezzi sarà autorizzata dall'organo amministrativo della Stazione Appaltante su proposta documentata del R.U.P. Fermo restando che non si darà luogo ad alcuna revisione se la variazione dei prezzi unitari di aggiudicazione fosse inferiore al 10,00%, la revisione dei predetti prezzi sarà effettuata solo per l'eccedenza, in aumento o diminuzione, rispetto al 10,00% del prezzo di aggiudicazione.

Resta ferma la facoltà da parte della stazione appaltante di procedere alla risoluzione del contratto nel caso in cui i suddetti aumenti dovessero rendere l'esecuzione dell'appalto troppo onerosa.

La revisione dei prezzi unitari potrà essere domandata dall'impresa aggiudicataria solo a partire dal 13° mese dall'avvio del servizio.

Resta inteso che la Stazione Appaltante potrà richiedere all'impresa aggiudicataria il miglioramento delle condizioni economiche ove la prima verifichi un miglioramento delle condizioni di mercato rispetto a quelle di aggiudicazione. A tale circostanza si applicano le medesime regole vevoli per il caso di aumento dei prezzi.

Relativamente al servizio di manutenzione previsto per tutti i lotti, limitatamente ai prezzi dei ricambi riportati nel relativo listino MERCEDES E MITSUBISHI FUSO o equivalente, è previsto un meccanismo di revisione "continua". Tale meccanismo prevede l'applicazione del ribasso dichiarato in sede di offerta per l'elemento "listino ufficiale dei prezzi dei ricambi MERCEDES E MITSUBISHI FUSO o equivalenti" (cui va aggiunto il ribasso di partenza pari al 10%) ai prezzi dei ricambi riportati nel relativo listino vigente al momento dell'effettuazione degli interventi. È, dunque, onere degli operatori economici aggiudicatari di tutti i lotti produrre, all'atto dell'avvio del servizio di manutenzione, il listino prezzi ufficiali dei ricambi MERCEDES E MITSUBISHI FUSO o equivalenti, e

tutti i successivi, eventuali, aggiornamenti che dovessero intervenire dopo la consegna del primo listino e durante tutto il periodo di vigenza dell'appalto.

ARTICOLO 5 - DIREZIONE ESECUZIONE CONTRATTO

5.1 L'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 101, comma 1, del D. Lgs n. 50/2016 è diretta dal RUP, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni che si avvale del Direttore dell'Esecuzione (DEC). Il DEC, a sua volta, si avvale del supporto del servizio di manutenzione e del magazzino della Stazione Appaltante.

5.2 Attività di Controllo del DEC

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto riceve dal Responsabile del Procedimento le disposizioni di servizio mediante le quali quest'ultimo impartisce le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità del servizio oggetto del presente contratto di appalto e stabilisce la periodicità con la quale il direttore dell'esecuzione è tenuto a presentare un rapporto sull'andamento delle principali attività di esecuzione del contratto. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio eventualmente impartite dal RUP, il DEC opera in autonomia in ordine al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto.

5.3 Il DEC svolge il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nel presente contratto e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione. Le attività di controllo del direttore dell'esecuzione sono indirizzate a valutare i seguenti profili:

- a) la qualità del servizio, intesa come aderenza o conformità a tutti gli standard qualitativi richiesti nel contratto o nel Capitolato Speciale di appalto e eventualmente alle condizioni migliorative contenute nell'offerta;
- b) l'adeguatezza delle prestazioni o il raggiungimento degli obiettivi;
- c) l'adeguatezza della reportistica sulle prestazioni svolte;
- d) il rispetto da parte dell'Appaltatore degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro di cui all'articolo 30, comma 3, del codice.

Il controllo è condotto nel corso dell'intera durata del rapporto e deve essere realizzato con criteri di misurabilità della qualità, sulla base di parametri oggettivi, non limitati al generico richiamo delle regole dell'arte. Gli esiti del controllo debbono risultare da apposito processo verbale. Il DEC segnala tempestivamente al RUP eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali, anche al fine dell'applicazione da parte del RUP delle penali ovvero della risoluzione del contratto per inadempimento nei casi consentiti.

5.4 Strumenti per l'esercizio dell'attività di direzione e controllo

Il DEC impartisce all'Appaltatore tutte le disposizioni e le istruzioni operative necessarie tramite ordini di servizio emessi per iscritto che riportano, sinteticamente, le ragioni tecniche e le finalità perseguite alla base dell'ordine e sono comunicati al RUP. L'Appaltatore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio. Gli ordini, adottati in forma scritta, sono trasmessi all'Appaltatore che li restituisce firmati per avvenuta conoscenza.

Il DEC redige i processi verbali di accertamento di fatti, che sono inviati al RUP, e le relazioni per il RUP medesimo.

5.5 Controllo amministrativo contabile

Durante l'esecuzione del contratto il DEC provvede al controllo della spesa legata all'esecuzione del servizio attraverso la tenuta della contabilità del contratto, compilando con precisione e tempestività i documenti contabili. Gli atti contabili del DEC contengono l'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa.

5.6 Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, nell'espletamento di tali funzioni, può avvalersi anche di personale della Stazione Appaltante.

5.7 Per tutto quanto non previsto dal presente Contratto, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto si attiene a quanto disposto dal D.M. n. 49/2018.

ARTICOLO 6 – COLLAUDO – VERIFICA DI CONFORMITA' DEGLI AUTOMEZZI

6.1 Il Servizio di Manutenzione della Stazione Appaltante esegue il collaudo/verifica di conformità degli automezzi e dei complessivi sui quali sono stati eseguiti gli interventi di manutenzione o di ricambistica richiesti. Il collaudo, comprensivo di tutti gli accertamenti ritenuti necessari, deve essere eseguito entro quindici giorni dall'immissione in servizio dell'automezzo o dei complessivi ed è volto ad accertare che gli interventi siano stati eseguiti a regola d'arte e che siano stati montati ricambi originali oppure di marca equivalente purché abbiano le stesse caratteristiche degli originali. Gli addetti al collaudo, al fine di più approfonditi accertamenti, possono eseguire ogni altra verifica ritenuta indispensabile per una precisa valutazione degli interventi eseguiti. Completate con esito positivo le operazioni di collaudo o comunque trascorsi 15 giorni dall'immissione in servizio dell'automezzo o dei complessivi, il Servizio Manutenzione della Stazione Appaltante consente all'Appaltatore, tramite il software, di stampare il verbale di "superamento del collaudo". Tale documento è propedeutico all'emissione della fattura da parte dell'Appaltatore e deve essere allegato alla stessa come meglio precisato al successivo art 8.

6.2 Collaudo con anomalie/disfunzioni

Qualora all'esito delle operazioni di collaudo vengano riscontrate anomalie/ disfunzioni tali da non pregiudicare l'uso dell'automezzo o del complessivo, il Servizio Manutenzione della Stazione Appaltante ha facoltà di accettare l'intervento eseguito, applicando un adeguato ribasso del corrispettivo previsto nel preventivo approvato. In tal caso si emette il verbale "superamento del collaudo", in cui sono riportate le anomalie riscontrate. Copia del verbale "superamento del collaudo", deve essere trasmessa all'Appaltatore a mezzo e-mail/fax ai fini della relativa fatturazione. Resta inteso che l'importo da fatturare deve corrispondere a quello oggetto del ribasso applicato dalla Stazione Appaltante che è riportato nel verbale di superamento del collaudo.

6.3 Richiesta intervento in garanzia

Nel caso in cui durante il periodo di garanzia della riparazione il veicolo dovesse manifestare le stesse avarie che ne avevano determinato l'intervento di riparazione, l'Appaltatore si obbliga a eseguire nuovamente l'intervento di manutenzione, senza alcun onere aggiuntivo a carico della Stazione Appaltante. Tale intervento viene richiesto dal Servizio di Manutenzione mediante la compilazione del modulo "richiesta intervento in garanzia". L'Appaltatore si obbliga a:

- a) a provvedere, a propria cura e spese al ritiro dell'automezzo entro le 24 ore dalla richiesta di intervento in garanzia;
- b) a eseguire l'intervento nei tempi concordati con la Stazione Appaltante nella richiesta di intervento in garanzia;

- c) a provvedere, a propria cura e spese, alla riconsegna dello stesso presso la competente sede della Stazione Appaltante.

Una volta eseguito l'intervento, si procede al relativo collaudo secondo quanto previsto nei precedenti capoversi.

6.4 Sono a carico dell'Appaltatore gli eventuali oneri derivanti dall'esecuzione del collaudo.

ARTICOLO 7 – GARANZIA DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE

7.1 L'Appaltatore garantisce:

- a) per almeno 12 mesi, a decorrere dalla data del verbale di superamento del collaudo, che gli interventi di manutenzione e di ricambistica siano stati eseguiti a regola d'arte e in modo da rendere gli automezzi/complessivi funzionali all'uso cui sono destinati;
- b) per almeno 12 mesi che i ricambi installati sugli automezzi/complessivi siano immuni da vizi e/o difetti.

7.2 Qualora, durante il periodo di vigenza della garanzia dovessero emergere anomalie/disfunzioni, la Stazione Appaltante ha l'obbligo di provvedere alla relativa denuncia entro 10 giorni dalla scoperta inviando via PEC comunicazione all'Appaltatore. Ricevuta la denuncia, l'Appaltatore deve provvedere ad eseguire l'intervento in garanzia nel rispetto di quanto concordato con la Stazione Appaltante.

ARTICOLO 8 – CONTABILITA' E TERMINI DI PAGAMENTO

8.1 Modalità di fatturazione e termini di pagamento degli interventi di manutenzione (comprensivi di eventuali ricambi)

L'appalto è consuntivato a misura. Una volta completate, con esito positivo, le operazioni di collaudo di ciascun intervento di manutenzione (comprensivo anche dell'eventuale installazione dei ricambi necessari) il DEC, anche sulla base dei documenti acquisiti e delle verifiche svolte in corso di esecuzione, approva il consuntivo del singolo intervento di manutenzione. Qualora, all'esito delle operazioni di collaudo siano state riscontrate anomalie e/o disfunzioni tali da non pregiudicare l'uso dell'automezzo ai sensi del precedente art. 6.2, il DEC approva il consuntivo per un importo corrispondente a quello oggetto di riduzione da parte della Stazione Appaltante e riportato nel verbale di "superamento del collaudo". Il DEC trasmette il consuntivo approvato al RUP che, entro un termine non superiore a sette giorni, autorizza l'emissione della fattura da parte dell'Appaltatore. Mensilmente il DEC elabora lo stato di avanzamento del servizio (SAS), quale somma degli importi dei singoli interventi di manutenzione i cui consuntivi sono stati approvati da DEC e RUP, indicando l'importo maturato e gli acconti già corrisposti dall'appaltatore inviandolo a quest'ultimo per la condivisione.

8.2 Certificato di ultimazione dei servizi

Il DEC, a fronte della comunicazione dell'Appaltatore di intervenuta ultimazione dei servizi appaltati (allo scadere dei 24 mesi oppure degli ulteriori 6 mesi in caso di opzione di rinnovo oppure in coincidenza con l'esaurimento dell'importo dell'accordo quadro), effettua entro 5 giorni gli accertamenti in contraddittorio con lo stesso e nei successivi 5 giorni elabora il certificato di ultimazione dei servizi e lo invia al RUP il quale ne rilascia copia all'Appaltatore.

8.3 Verifica di conformità

I servizi oggetto del presente appalto sono soggetti a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto, alle eventuali leggi di settore ed alle disposizioni del Codice. Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità

e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto.

La verifica di conformità è avviata entro trenta giorni dal certificato di ultimazione dei servizi da parte dell'Appaltatore ed è demandata ad un soggetto o ad una commissione composta da due o tre soggetti, all'uopo nominati, in possesso della competenza tecnica necessaria in relazione ai servizi da verificare. La verifica di conformità si conclude entro un termine non superiore a 60 giorni dal certificato di ultimazione dei servizi.

Il RUP trasmette, entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei servizi, al soggetto incaricato della verifica di conformità: a) copia degli atti di gara; b) copia del presente contratto; c) e copia dei documenti contabili ed eventuali altri documenti rilevanti (es. accordi transattivi, contestazioni ecc). Esaminati i documenti acquisiti ed accertata la completezza, il soggetto incaricato della verifica di conformità fissa il giorno del controllo definitivo e ne informa il RUP ed il DEC che dà tempestivo avviso all'Appaltatore del giorno della verifica di conformità, affinché possa intervenire. Il DEC ha l'obbligo di presenziare al controllo definitivo.

Della verifica di conformità è redatto processo verbale che, oltre ad una sintetica descrizione dell'esecuzione dei servizi resi e dei principali estremi dell'appalto, contiene le seguenti indicazioni: a) gli eventuali estremi del provvedimento di nomina del soggetto incaricato della verifica di conformità; b) il giorno della verifica di conformità; c) le generalità degli intervenuti al controllo e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti; d) l'esito dei controlli eseguiti; e) la descrizione dettagliata dei rilievi fatti dal soggetto incaricato della verifica di conformità, le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero dei rilievi effettuati e i risultati ottenuti. I processi verbali sono sottoscritti da tutti i soggetti intervenuti.

Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell'Appaltatore che, a propria cura e spese, mette a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari ad eseguirle. Nel caso in cui l'Appaltatore non ottemperi ai predetti obblighi, il DEC o il soggetto incaricato al controllo dispongono che si provveda d'ufficio in suo danno, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all'Appaltatore.

8.4 Pagamenti acconti e pagamento del saldo

Il pagamento del corrispettivo contrattuale avviene previa emissione della fattura da parte dell'Appaltatore corredata dalla certificazione di avvenuta prestazione (CAP) emessa dal RUP. Il pagamento è effettuato nei termini previsti dalla legge.

8.5 Fatture elettroniche

Le fatture devono riportare obbligatoriamente negli appositi campi previsti nel tracciato ministeriale del file XML il CIG ed il codice univoco M5UXCR1. La fattura deve essere intestata ad A.S.I.A. – Napoli SpA, Via Ponte dei Francesi 37/D - 80146 Napoli. Le fatture emesse dall'Appaltatore soggiacciono alla disciplina di cui all'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 così come emendato dall'art. 1 del Decreto Legge n. 50/2017 (convertito nella Legge n. 96/2017). Il pagamento della fattura è subordinato a tutte le verifiche di legge tra cui, a titolo esemplificativo, verifica di regolarità contributiva mediante acquisizione Durc rilasciato da INPS/INAIL, verifiche ex art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602 e verifiche ex art. 17-bis del D. Lgs n. 241/1997. I pagamenti verranno effettuati esclusivamente con accredito sul conto corrente bancario/postale dedicato di cui alla Legge 136/2010.

ARTICOLO 9 - PENALI

9.1 In caso di mancato rispetto delle modalità stabilite nel Capitolato Speciale di appalto o previste nell'offerta tecnica, la Stazione Appaltante si riserva di applicare le seguenti penali riportate al paragrafo 10) del Capitolato Speciale di appalto.

9.2 Modalità di contestazioni delle penali

Gli inadempimenti contrattuali, che danno luogo all'applicazione delle penali innanzi descritte, verranno contestati all'Appaltatore per iscritto dalla Stazione Appaltante entro il termine di 20 giorni dal rilevato inadempimento. L'Appaltatore può comunicare le proprie deduzioni alla Stazione Appaltante nel termine massimo di 5 giorni dalla contestazione ricevuta. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio del Direttore dell'Esecuzione del Contratto ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate le penali sopra indicate.

9.3 Modalità di applicazione delle penali

La Stazione Appaltante si riserva di dedurre l'importo delle penali innanzi indicate dalle fatture ammesse a pagamento, indipendentemente dalla temporalità dell'inadempimento, senza che ciò possa intendersi quale rinuncia all'applicazione della penale maturata. Resta salva la facoltà della Stazione Appaltante di rivalersi sulla cauzione definitiva ai fini dell'incameramento degli importi maturati a seguito dell'applicazione delle penali.

ARTICOLO 10- RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO

11.1 Fermo restando le ipotesi di risoluzione del Contratto previste dall'art. 108 del Codice, la Stazione Appaltante risolve l'Accordo Quadro, qualunque sia il suo stato di esecuzione, nei seguenti casi:

- a) qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'[articolo 80](#) del Codice nei confronti dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice;
- b) allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica in capo all'Appaltatore che ostacoli l'esecuzione del presente accordo quadro;
- c) nel caso di violazione degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010;
- d) qualora a carico dell'Appaltatore venga adottata una misura interdittiva dall'Autorità Prefettizia ovvero il Prefetto fornisca informazione antimafia dal valore interdittivo;
- e) in caso di subappalto non autorizzato.

11.2 La Stazione Appaltante si riserva il diritto di risolvere il Contratto nei seguenti casi:

- d) nel caso di accertata violazione da parte dell'Appaltatore delle norme di legge concernenti la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- e) nel caso di sospensione delle prestazioni contrattuali o di mancata ripresa delle stesse da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
- f) in caso di violazione in materia di cessione del credito e del contratto di quanto previsto al successivo articolo 16;
- g) qualora l'Appaltatore non ottemperi, per due volte, alle prescrizioni impartite mediante ordini di servizio dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto;

- h) nel caso di mancato rinnovo o comunque di revoca delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente per lo svolgimento del servizio di manutenzione;
- i) nel caso in cui l'Appaltatore non rispetti quanto previsto al comma 1. del punto 6 del Capitolato Speciale di appalto per tre mesi consecutivi ovvero nel caso in cui tale inadempienza si verifichi per quattro mesi, anche non consecutivi, di ciascuna delle annualità di durata dell'accordo quadro;
- l) qualora l'Appaltatore sospenda ingiustificatamente il servizio di manutenzione per oltre 24 ore;
- m) qualora l'ammontare complessivo delle penali applicate abbia superato il 10% del valore dell'Accordo Quadro
- n) il mancato rispetto della normativa in materia di smaltimento dei rifiuti prodotti in esecuzione del servizio appaltato.

Gravi inadempienze (art. 108, comma 3 del D. Lgs n. 50/2016)

Al di fuori delle ipotesi innanzi contemplate, qualora il Direttore dell'Esecuzione dell'Accordo Quadro accerti comportamenti dell'Appaltatore costituenti grave inadempimento alle obbligazioni oggetto dell'Accordo Quadro tale da comprometterne la corretta esecuzione, invia al Responsabile del Procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati all'Appaltatore.

Su indicazione del Responsabile del procedimento il Direttore dell'Esecuzione dell'Accordo Quadro formula la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al Responsabile del Procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante su proposta del Responsabile del Procedimento dispone la risoluzione dell'Accordo Quadro.

Ritardo nell'esecuzione del Contratto (art. 108, comma 4 del D. Lgs n. 50/2016)

Qualora, al di fuori dei precedenti casi per negligenza dell'Appaltatore, si sia verificato un ritardo nell'esecuzione dell'Accordo Quadro, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto assegna all'Appaltatore un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere le prestazioni per le quali si è registrato il ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Scaduto il termine assegnato, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto verifica, in contraddittorio con l'Appaltatore, o, in sua mancanza, con la assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al Responsabile del Procedimento. Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante, su proposta del Responsabile del Procedimento, delibera la risoluzione dell'Accordo Quadro.

Effetti della risoluzione dell'Accordo Quadro

In caso di risoluzione dell'Accordo Quadro per una delle cause precedentemente contemplate, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento del servizio regolarmente eseguito decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento dell'Accordo Quadro. La risoluzione del Contratto comporta l'immediata escussione della cauzione definitiva da parte della Stazione Appaltante, fermo restando il diritto di quest'ultima al risarcimento del maggior danno subito.

Interpello progressivo degli altri concorrenti

La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 110 del Codice, si riserva di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto

per la prosecuzione delle prestazioni contrattuali. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'Appaltatore in sede in offerta.

ARTICOLO 12 - RECESSO

12.1 La Stazione Appaltante si riserva di recedere ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs n. 50/2016.

ARTICOLO 13 - GARANZIA DEFINITIVA

13.1 L'Appaltatore ha prodotto la garanzia definitiva, di cui all'articolo 103 del D. Lgs n. 50/2016, sotto forma di polizza fideiussoria n.xxxxxx rilasciata da xxxxxxx per un importo pari ad Euro _____

Gli estremi della polizza sono i seguenti: n. _____, con scadenza il _____.

13.2 È facoltà della Stazione Appaltante disporre, in tutto o in parte, di detta cauzione anche per le spese inerenti le prestazioni da eseguirsi d'ufficio e/o per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni, e ciò anche in caso di risoluzione del Contratto.

La Stazione Appaltante ha, inoltre, il diritto di rivalersi sulla garanzia anche in ragione dell'avvenuta risoluzione del Contratto disposta in danno dell'Appaltatore, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore medesimo per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

13.3 In caso di escussione parziale o totale della garanzia, da parte della Stazione Appaltante, l'Appaltatore avrà l'obbligo, entro 15 giorni dalla escussione, di provvedere al relativo reintegro. In caso di inottemperanza a tale adempimento, la reintegrazione si effettuerà a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore in corso di esecuzione del Contratto.

ARTICOLO 14 – ASSICURAZIONI A CARICO DELL'APPALTATORE

14.1 L'Appaltatore svolge il servizio appaltato sotto la propria responsabilità, assumendone tutte le conseguenze nei confronti dei propri addetti, della Stazione Appaltante e dei terzi. L'Appaltatore si obbliga a tenere indenne la Stazione Appaltante da ogni responsabilità derivante dall'esecuzione dei servizi oggetto del presente accordo quadro. A tal fine, l'Appaltatore è obbligato a consegnare alla Stazione Appaltante (prima della stipula dell'accordo quadro, pena la decadenza dall'aggiudicazione) apposita polizza assicurativa RCT/RCO, stipulata con primaria compagnia assicurativa, che tenga indenne la Stazione Appaltante da ogni responsabilità per danni/infortuni o quant'altro dovesse verificarsi nell'esecuzione del servizio appaltato. Nello specifico, la polizza assicurativa deve riguardare la responsabilità civile verso terzi, inclusa la Stazione Appaltante e i dipendenti di quest'ultima, per tutti i rischi, nessuno escluso e per ogni danno derivanti dall'esecuzione del servizio appaltato. La polizza deve prevedere la copertura per danni alle cose di terzi in consegna e/o custodia presso l'Appaltatore (es. automezzi in consegna per gli interventi di manutenzione). L'importo del massimale non può essere inferiore ad Euro 3.000.000,00, senza alcun sotto limite per danni a persone e/o cose e senza applicazione di franchigie o scoperti. La polizza è stata, altresì, vincolata a favore della Stazione Appaltante e deve riportare l'impegno dell'Assicuratore, esteso all'intera durata dell'appalto, a comunicare entro 10 giorni eventuali carenze di copertura assicurativa per disdetta o mancato pagamento del premio. Nel caso di giudizio la Stazione Appaltante dovrà esserne esclusa con rivalsa di tutte le spese conseguenti alla instaurazione della lite.

14.2 In alternativa alla stipulazione della polizza come sopra riportato, l'Appaltatore potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC già attivata avente le caratteristiche di cui sopra. In tal caso l'Appaltatore si obbliga a produrre un'appendice nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio oggetto del presente accordo quadro. L'appendice deve contenere il vincolo nei confronti della Stazione Appaltante e la previsione che per terzi si intendono anche i dipendenti della SA.

14.3 Il mancato rinnovo della polizza, può costituire causa di risoluzione del contratto e comunque esonera la Stazione Appaltante dal pagamento dei corrispettivi fino ad avvenuta regolarizzazione da parte dell'Appaltatore. Inoltre la polizza stipulata con la compagnia assicuratrice ____ con scadenza ____ deve avere la preventiva approvazione della stazione appaltante. La copertura assicurativa deve essere garantita dalla data di inizio del servizio fino alla data di emissione del certificato finale di conformità.

ARTICOLO 15 – ADEMPIMENTI RETRIBUTIVI - CONTRIBUTIVI

15.1 L'Appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.

14.2 Qualora risulti da D.U.R.C., denuncia dell'Ispettorato del Lavoro o di organi sindacali, che l'Appaltatore o l'eventuale subappaltatore siano inadempienti per quanto riguarda l'osservanza:

- a) delle condizioni normative e retributive di legge;
- b) delle norme, sia di legge che di contratti collettivi di lavoro, che disciplinano le assicurazioni sociali (quali quelle per inabilità e vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, malattie ed infortuni, ecc.);
- c) del versamento di qualsiasi contributo che le leggi ed i contratti collettivi di lavoro impongono di compiere al datore di lavoro, al fine di assicurare al lavoratore il conseguimento di ogni suo diritto patrimoniale (quali assegni familiari, indennità per richiami alle armi, ecc.);

la Stazione Appaltante procederà a dar corso alle azioni e agli interventi sostitutivi di cui all'art. 30, commi 5 e 6 del D.lgs n. 50/2016 s.m.i..

In particolare ai sensi dell'art. 30, comma 5 del D.lgs n. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva relativo al personale dipendente dell'esecutore, del subappaltatore o di titolari di subappalti e cottimi impiegato nell'esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante trattiene dal Certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento agli Enti previdenziali e assicurativi. La grave e/o reiterata inosservanza degli obblighi sopra riportati da parte dell'Appaltatore costituisce grave inadempimento e comporta il diritto della Stazione Appaltante di risolvere il presente contratto, previa comunicazione all'Appaltatore. L'Appaltatore deve provvedere a tutti gli oneri ed obblighi che le disposizioni di legge, regolamenti, contratti di lavoro, pongono a suo carico. Ai sensi dell'art. 30, comma 6 del Codice in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, l'Appaltatore sarà invitato per iscritto a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. Ove l'Appaltatore non provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta entro il termine suddetto, la Stazione Appaltante pagherà anche in corso di contratto direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo i relativi importi dalle somme dovute all'Appaltatore ovvero delle somme dovute al subappaltatore inadempiente in caso di pagamento diretto ai sensi dell'art. 105 del Codice e trattenendo, inoltre, una somma pari

al 5 (cinque) per cento delle retribuzioni liquidate a titolo di rimborso forfetario per le spese sostenute per le procedure, che non verrà restituita.

Ai sensi dell'art. 30, comma 6 del Codice in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, l'Appaltatore sarà invitato per iscritto a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. Ove l'Appaltatore non provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta entro il termine suddetto, la Stazione Appaltante pagherà anche in corso di Contratto direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo i relativi importi dalle somme dovute all'Appaltatore ovvero delle somme dovute al subappaltatore inadempiente in caso di pagamento diretto ai sensi dell'art. 105 del Codice e trattenendo, inoltre, una somma pari al 5 (cinque) per cento delle retribuzioni liquidate a titolo di rimborso forfetario per le spese sostenute per le procedure, che non verrà restituita.

ARTICOLO 16 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO

16.1 Con la sola eccezione dell'ipotesi prevista dall'art. 106 comma 13 del D. Lgs. 50/2016 è fatto divieto all'Appaltatore di cedere i crediti derivanti dal Contratto. La cessione dei crediti maturati dall'Appaltatore in relazione alle prestazioni di cui sia stata attestata la corretta e regolare esecuzione è ammessa a condizione che:

- a) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto dei crediti di impresa;
- b) il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e che lo stesso, in originale o copia autenticata, venga notificato alla Stazione Appaltante;
- c) nell'atto di cessione venga riportato il CIG della gara e a condizione che, con la sottoscrizione del medesimo atto, il cessionario si sia impegnato a utilizzare un conto corrente dedicato e ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto dedicato all'Appaltatore riportando il CIG.
- d) la Stazione Appaltante non rifiuti la cessione con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione stessa.

16.2 La Stazione Appaltante, in caso di notificazione della cessione, può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al Contratto, ivi comprese quelle derivanti da una non corretta e regolare esecuzione dei servizi appaltati ovvero quelle derivanti dalle inadempienze agli obblighi contrattualmente assunti da parte dell'Appaltatore.

16.3 Ai sensi dell'art.105 comma 1, è fatto divieto di cedere il Contratto a terzi, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, a pena di nullità. In tal caso la Stazione Appaltante provvederà all'immediata risoluzione del contratto e all'incameramento della garanzia definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

ARTICOLO 17 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

17.1 L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modifiche. A tal fine, l'Appaltatore indica il codice IBAN del conto dedicato alla commessa pubblica:

_____.

Nonché: le generalità ed il codice fiscale della persona delegata ad operare su di esso: _____Le

fatture dovranno essere emesse con il estremi della banca, del relativo codice Iban, nonché del CIG dell'appalto.

17.2 Il Contratto si intenderà risolto di diritto qualora le transazioni riguardanti il medesimo Contratto non vengano eseguite in conformità a quanto stabilito dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i..

17.3 L'Appaltatore si obbliga ad inserire o a far inserire, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o subcontraenti della filiera delle imprese interessate al presente appalto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i..

17.4 L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Napoli dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

17.5. Il Contraente si impegna comunicare alla Stazione Appaltante l'eventuale deposito del ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo di cui all'art. 161 oppure 186-bis della Legge Fallimentare. Tale adempimento deve essere adempiuto entro il termine essenziale per la Stazione Appaltante di 7 giorni dal deposito del relativo ricorso in Tribunale.

ARTICOLO 18 - SUBAPPALTO

18.1 L'Appaltatore, in sede di gara, ha dichiarato di voler subappaltare ~~XXXXXXXXXX~~

18.2 Il subappalto deve essere preventivamente autorizzato dalla Stazione Appaltante. A tal fine, l'Appaltatore è tenuto a depositare il contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione dei relativi servizi. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione di seguito elencata, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici e deve riportare la clausola con la quale il subappaltatore si impegna a rispettare le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge n. 136/2010. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante, l'Appaltatore deve trasmettere:

- a) la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione previsti per l'espletamento dei servizi oggetto di subappalto;
- b) la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione di cui all'[articolo 80](#) del Codice;
- c) la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'[articolo 2359 del codice civile](#) con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

18.3 La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

18.4 L'Appaltatore deve praticare, per i servizi affidati in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%. L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. L'Appaltatore è responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione dei servizi, sollevando

quest'ultima da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni, eventualmente avanzate da terzi, in conseguenza anche dei servizi subappaltati.

L'Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso vengano accertati da parte della Stazione Appaltante inadempimenti del subappaltatore; in tal caso l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte della Stazione Appaltante né al differimento dei termini di esecuzione del Contratto.

18.5 [PAGAMENTO DIRETTO DEL SUBAPPALTATORE]

La Stazione Appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore (qualora sia una microimpresa o piccola impresa) l'importo dovuto per i servizi da quest'ultimo eseguiti.

A tal proposito si specifica che i servizi subappaltati saranno fatturati dal Subappaltatore all'Appaltatore, che, a sua volta, deve fatturare alla Stazione Appaltante l'intero importo maturato in ragione dello stato di avanzamento del contratto. L'Appaltatore comunica al Responsabile del Procedimento e al Direttore dell'Esecuzione del Contratto la parte dei servizi eseguiti dal Subappaltatore in funzione dello stato di avanzamento del contratto di appalto, specificando il relativo importo e formulando la proposta motivata di pagamento diretto nei confronti del Subappaltatore. Tale comunicazione sarà corredata dalla fattura che il Subappaltatore ha emesso nei confronti dell'Appaltatore. La Stazione Appaltante provvederà, ai sensi dell'art. 105, comma 13 lett. a), del D. Lgs n. 50/2016, al pagamento dell'Appaltatore al netto dell'importo della fattura emessa dal Subappaltatore per i servizi subappaltati. L'Appaltatore autorizza Stazione Appaltante a versare a suo nome e per suo conto al Subappaltatore quanto da quest'ultimo fatturato per i servizi subappaltati in esecuzione del presente contratto.

Il pagamento delle fatture emesse dal subappaltatore è subordinato all'acquisizione da parte di ASIA del documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato da INPS/INAIL e alle verifiche ex art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. I pagamenti verranno effettuati esclusivamente con accredito sul conto corrente bancario dedicato di cui alla Legge n. 136/2010.

18.6 [NEL CASO DI PAGAMENTO NEI CONFRONTI DELL'APPALTATORE]

L'Appaltatore ha l'obbligo di trasmettere alla Stazione Appaltante copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti di volta in volta eseguiti nei confronti del subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Tale adempimento va espletato entro 20 gg. dalla data di ciascun pagamento eseguito nei loro confronti. Qualora l'Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, la Stazione Appaltante sospende il successivo pagamento a favore del medesimo Appaltatore. Il mancato o intempestivo adempimento degli obblighi previsti nella presente clausola costituisce inadempimento tale da legittimare la risoluzione del Contratto.

18.6 L'Appaltatore è responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione dei servizi, sollevando quest'ultima da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni, eventualmente avanzate da terzi, in conseguenza anche dei servizi subappaltati.

ARTICOLO 19 - SICUREZZA SUL LAVORO

19.1 L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza della vigente normativa riguardante la sicurezza sul lavoro che si impegna ad osservare e far osservare a tutto il personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto.

L'eventuale violazione delle norme in materia di sicurezza, da parte dell'Appaltatore, costituisce causa di risoluzione del Contratto.

19.2 L'Appaltatore dichiara di aver preso visione del DUVRI consegnato in sede di gara nonché dei siti in cui deve eseguirsi il servizio.

19.3 L'Appaltatore e ciascuna impresa esecutrice devono predisporre e consegnare alla Stazione Appaltante prima della stipula del Contratto il piano operativo di sicurezza (P.O.S.) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità e nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto.

ARTICOLO 20 - ESECUZIONE IN DANNO

20.1 Qualora l'Appaltatore non esegua le prestazioni formalmente richieste dalla Stazione Appaltante per il tramite del Direttore dell'Esecuzione del Contratto o dei suoi collaboratori, quest'ultima si riserva di avvalersi di un altro operatore economico per l'espletamento di tali prestazioni, con addebito delle spese all'Appaltatore, oltre al risarcimento dei maggiori danni.

ARTICOLO 21 - SPESE CONTRATTUALI

21.1 Tutte le spese e le imposte connesse con la stipula del Contratto sono a carico dell'Appaltatore. L'Appaltatore si impegna a provvedere, a propria cura e spese, alla registrazione del Contratto e a far recapitare copia registrata dello stesso alla Stazione Appaltante.

ARTICOLO 22 - PROTOCOLLO DI LEGALITÀ –CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO

22.1 L'operatore economico concorrente con la presentazione della propria offerta dichiara di accettare, integralmente e senza riserva alcuna, le clausole contenute nel "Protocollo di legalità" sottoscritto dal Comune di Napoli e dalla Prefettura di Napoli in data 2 agosto 2019, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti, con particolare riguardo alle clausole dalla n. 1 alla n. 15 del predetto Protocollo di seguito riportate:

Clausola n. 1

"La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del d.lgs. n. 159/2011 e s.m.i.. Analogo effetto risolutivo deriverà dall'accertata sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni antimafia, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della Stazione Appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile. In caso di emissione da parte del Prefetto di un'informazione ai sensi dell'art 1septies, D.L. 6 settembre 1982 n. 629, convertito dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, la Stazione Appaltante si riserva di valutare discrezionalmente l'opportunità di escludere l'impresa interessata dalla suddetta informazione dalla procedura e da ogni subcontratto, nonché di procedere alla risoluzione dei contratti in corso".

Clausola n. 2

“La sottoscritta impresa s’impegna a comunicare alla Stazione Appaltante l’elenco ed i dati delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo ai settori di attività di cui 18 all’art. 2 del presente Protocollo, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo”.

Clausola n. 3

“La sottoscritta impresa s’impegna ad inserire in tutti i subappalti/subcontratti la clausola risolutiva espressa per il caso in cui emergano informative interdittive, ovvero rigetto dell’iscrizione nella c.d. white list per i settori di interesse, a carico del subappaltatore/subcontraente”.

Clausola n. 4

“La sottoscritta impresa s’impegna a dare notizia senza ritardo alla Prefettura, dandone comunicazione alla Stazione Appaltante, di ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese, danneggiamenti o furti di beni personali o in cantiere ecc). Resta fermo l’obbligo di denuncia degli stessi fatti all’Autorità Giudiziaria, come da clausola n. 5 che segue. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell’esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso di cui all’art. 1456 c.c.”.

Clausola n. 5

“La sottoscritta impresa s’impegna a denunciare all’Autorità Giudiziaria o agli Organi di Polizia ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata prima della gara e/ o dell’affidamento o nel corso dell’esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori. Della denuncia sono informate la Stazione Appaltante e la Prefettura, come da clausola n. 4 che precede. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell’esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso di cui all’art. 1456 c.c.”.

Clausola n. 6

“La sottoscritta impresa si impegna ad assumere ogni onere e spesa, a proprio carico, derivante dagli accordi/protocolli promossi e stipulati dalla Stazione Appaltante con gli Enti e/ o organi competenti in materia di sicurezza, nonché di repressione della criminalità, finalizzati alla verifica preventiva del programma di esecuzione dei lavori in vista del successivo monitoraggio di tutte le fasi di esecuzione dell’opera, delle prestazioni da adempiere e dei soggetti che la realizzeranno, nonché al rispetto degli obblighi derivanti da tali accordi”.

Clausola n. 7

“La sottoscritta impresa si impegna a far rispettare il presente Protocollo ai subappaltatori/subcontraenti, tramite l’inserimento di clausole contrattuali di contenuto 19 analogo a quelle riportate nel presente Allegato”.

Clausola n. 8

“La sottoscritta impresa si impegna ad inserire nei subappalti/subcontratti una clausola che subordini sospensivamente l’accettazione e, quindi, l’efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nel d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione Appaltante, con le modalità di cui agli artt. 2 e 3 del presente Protocollo, delle informazioni antimafia di cui agli artt. 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, a carico del cessionario e a riservarsi la facoltà di rifiutare le cessioni del credito effettuate a favore di cessionari per i quali la Prefettura fornisca informazioni antimafia di

tenore interdittivo. Analoga disciplina deve essere prevista per tutti i soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che stipuleranno una cessione dei crediti".

Clausola n. 9

"La sottoscritta impresa si impegna a procedere al distacco della manodopera, così come disciplinato dall'art. 30 del d. lgs. 10 settembre 2003, n. 276, solo previa autorizzazione della Stazione Appaltante all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati; detta autorizzazione è subordinata esclusivamente alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione Appaltante medesima, delle informazioni antimafia di cui agli artt. 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, sull'impresa distaccante. Analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che si avvarranno della facoltà di distacco della manodopera".

Clausola n. 10

"Il contraente appaltatore s'impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p."

Clausola n. 11

"La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la Stazione Appaltante s'impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 321 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p. "

Clausola n.12

"La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla legge 136/2010 e successive modificazioni qualora sia effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all'art. 3 della legge citata. La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e accettare l'obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti, relativi ai contratti di cui al presente Protocollo, attraverso conti dedicati accesi presso un intermediario autorizzato tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il cui mancato utilizzo costituisce causa di risoluzione del contratto; in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, sarà applicata una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, traendo automaticamente l'importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile".

Clausola n. 13

"La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione del contratto o sub-contratto in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro, anche con riguardo alla nomina del responsabile alla sicurezza e di tutela dei

lavoratori in materia contrattuale e sindacale. A tal fine, si considera, in ogni caso, inadempimento grave: a) la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'Autorità Giudiziaria; b) l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi; c) l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari superiore al 15% del totale dei lavoratori occupati nel cantiere o nell'opificio".

Clausola n. 14

"La sottoscritta impresa si impegna a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni eventuale variazione dei dati riportati nei certificati camerali propri e delle loro imprese subappaltatrici/subcontraenti e, in particolare, ogni variazione intervenuta dopo la produzione del certificato stesso relativa ai soggetti di cui agli artt. 85 e 91, comma 4, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 da sottoporre a verifica antimafia. In caso di violazione si applicheranno le sanzioni previste dall'art. 14 del Protocollo".

Clausola n. 15

"La sottoscritta impresa si impegna all'integrale rispetto di tutto quanto previsto nel Protocollo di Legalità sottoscritto fra la Prefettura e la Stazione Appaltante e di essere pienamente consapevole e di accettare, il sistema sanzionatorio ivi previsto".

ARTICOLO 23 - FORO COMPETENTE

23.1 Qualsiasi controversia, ivi comprese quelle relative all'interpretazione, esecuzione, validità o risoluzione del Contratto, non definita ai sensi del precedente capoverso, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Napoli.

ARTICOLO 24 - DOCUMENTI CONTRATTO DI APPALTO

24.1 Le Parti concordano nel ritenere allegati al Contratto i seguenti documenti, nessuno escluso, ancorché non uniti materialmente allo stesso, accettandone il contenuto:

- a) Capitolato Speciale di appalto;
- b) DUVRI e documenti relativi alla sicurezza;
- c) Offerta presentata dall'Appaltatore;
- d) Tempari, cataloghi e listini (credenziali di accesso ai siti)
- e) Allegato Elenchi automezzi 1,2,3,4

ARTICOLO 25 - DISPOSIZIONI FINALI

25.1 L'eventuale nullità di una clausola non incide sulla validità dell'Accordo Quadro nel suo complesso.

25.2 Eventuali modifiche al Contratto saranno efficaci solo se concordate per iscritto e sottoscritte dalle Parti.

25.3 Per quanto non previsto dal Contratto si rinvia alle seguenti disposizioni normative nonché ai seguenti atti dell'ANAC: D. Lgs. n. 50/2016; Codice Civile, D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., Legge n. 136/2010 e s.m.i., D. Lgs n. 152/2006, Linee Guida dell'ANAC sugli appalti pubblici.

25.4 In caso di discordanza o contrasto tra le clausole del presente Contratto e quelle contenute negli altri atti di gara, prevarranno le prime sulle seconde.

25.5 Il presente Contratto è stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata e sottoscritto con firma digitale.

Napoli,

ASIA Napoli SpA

L'Appaltatore